



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

il Ministero dell'interno – Questura di Catania – rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo porto fucile uso sportivo notificato il -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto esponendo:

- di essere titolare di porto fucile per uso sportivo ha presentato rituale istanza di rinnovo della summenzionata licenza
- di avere ricevuto, in data 26 febbraio 2025, la notifica della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della licenza per le seguenti ragioni:

a) "all'A.G. per il reato di interruzione di un ufficio o di un pubblico servizio in concorso;

b) in data -OMISSIS- veniva notificato alla S.V. l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in seno al procedimento penale n. -OMISSIS-introitato presso la procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS-, per i reati di falsità materiale commessa dal privato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso."

c) Inoltre, come indicato dalla S.V nell'istanza presentata al fine di ottenere il rilascio della licenza in oggetto, è attualmente pendente il procedimento penale n. -OMISSIS-RG Gip dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-ove la S.V. è imputata in quanto ritenuta responsabile della violazione della normativa in materia di finanziamenti pubblici ai partiti politici. Per tali contestazioni è stata, altresì, disposta la misura dell'interdizione dai pubblici uffici dall'esercizio dell'attività per la durata di 1 anno nei confronti dell'impresa di cui la S.V. è legale rappresentante. d) Quanto ai familiari della S.V. è emerso che

d1) un fratello risulta essere stato deferito all'A.G. per il reato di traffico di influenze illecite aggravato ed in concorso, nonché destinatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora, successivamente sottoposto alla messa alla prova dell'imputato, in atto destinatario della misura dell'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione;

d2) il suocero della S.V. risulta essere stato deferito all'A.G. per il reato di furto aggravato di energia elettrica, interdizione di pubblico ufficio o servizio e violazione della normativa in materia fiscale; d3) un cognato della S.V. risulta destinatario di un decreto di rigetto della licenza di porto fucile in quanto "la zia paterna è coniugata con ... omissis ... pluripregiudicato, fratello del boss ... omissis ..., appartenete alla famiglia mafiosa del clan "-OMISSIS-", attualmente detenuto in carcere in regime di 41- bis"; infine si rappresenta che la predetta parentela si registra, a carico della moglie della S.V."

- che, con provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, l'Amministrazione resistente ha rigettato la licenza di porto fucile nonostante le osservazioni presentate ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dell'irragionevolezza. difetto di istruttoria.

1.1 Carenza di qualsivoglia legame logico – giuridico tra la sentenza che riguarda il sig.-OMISSIS-e l'uso delle armi.

1.2 Assenza della valutazione complessiva della personalità del ricorrente.

2) Eccesso di potere per aver dato luogo a responsabilità oggettiva.

Con tale motivi non solo si contesta l'effettiva sussistenza di alcune delle contestazioni prospettate dalla P.A., ma inoltre si evidenzia l'assenza di un'effettiva connessione tra i reati contestati e l'opposto diniego nonché la rilevanza di condotte da ascrivere unicamente a soggetti terzi, parenti e affini non conviventi.

3) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Abnormità dei provvedimenti impugnati, giacché l'amministrazione non avrebbe tenuto conto della finalità del titolo di polizia in contestazione, richiesto ad uso sportivo.

4) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.

5) Eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza per uso difensivo della discrezionalità amministrativa.

Con tali motivi, parte ricorrente lamenta il non corretto uso della discrezionalità amministrativa riservata alla P.A.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In parziale adempimento dell'ordinanza di questo Tribunale n. 1868/2025 dell'11 giugno 2025, l'amministrazione resistente ha depositato il casellario e il certificato dei carichi pendenti del ricorrente ad esclusione di quelli afferenti alla Procura di -OMISSIS-.

In vista della camera di consiglio del 16 luglio 2025 il ricorrente ha depositato una memoria; indi, il ricorso è stato posto in decisione previo avviso di definizione ex art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dal casellario giudiziale depositato in atti è emersa esclusivamente l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p. per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici di cui al predetto punto c), mentre tutte le altre contestazioni non emergono né dal casellario né dal certificato dei carichi pendenti prodotti.

Dalla produzione documentale del ricorrente sono emersi: 1) la sospensione del processo per messa alla prova del ricorrente in ordine al reato di cui al punto a); 2) l'intervenuta archiviazione per il reato di cui al punto b).

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza la detenzione e l'autorizzazione al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 2861 del 12 agosto 2024 e giurisprudenza ivi richiamata).

Il diniego di licenza di porto d'armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270, 27 aprile 2022, n. 3331; 28 marzo 2022, n. 2229).

L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820).

Il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l'Amministrazione può, nell'esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (ex aliis, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224).

Ciò posto, con riguardo alle ipotesi di reato ascritte specificamente al ricorrente di cui ai punti a) e b), la Sezione ha avuto più volte modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 25.10.2024, n. 3477) che, venendo in rilievo un fatto che non è connesso all'uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi avrebbe richiesto l'indicazione di quelle "particolari contingenze" (T.A.R. Valle d'Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.

Tale carenza di motivazione è causa dell'(ulteriore)illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, come ritenuto in fattispecie analoghe, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell'applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S.: in particolare, qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge *ictu oculi*, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).

È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l'uso delle armi, si possa desumere l'inaffidabilità nella detenzione, nell'uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell'autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).

In altri termini, non essendo evidente la correlazione fra i reati ascritti all'interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l'Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi che, nel caso di esame, è stato del tutto omesso.

Infine, avuto riguardo alle fattispecie relative ai congiunti del ricorrente (traffico di influenze illecite e furto aggravato), se è pur vero che il rapporto di convivenza con soggetti o parenti pregiudicati e/o gravati da precedenti di polizia può giustificare di per sé solo il diniego o la revoca del porto d'armi, atteso che il legame familiare e la convivenza comportano sempre "reciproci condizionamenti o tolleranze", determinando il pericolo che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923; cfr. anche T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2023, n. 379; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 27 settembre 2022, n. 1574), è altrettanto vero che, ma non sono stati neppure valutati gli effettivi rapporti esistenti, trattandosi di soggetti non conviventi.

Alla luce della fondatezza dei motivi primo, secondo, quarto e quinto – e assorbito il terzo motivo dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità – il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

L'esito del giudizio e la sussistenza di ampi margini di discrezionalità della P.A. in ordine all'eventuale soddisfacimento della pretesa legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero CommandatoreIL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO